Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 gennaio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegginsi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1192.

Istituzione di un posto convenzionato di ruolo di professore nell'Istituto superiore di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Venezia in data 19 luglio 1958, nonchè l'atto aggiuntivo alla medesima in data 15 luglio 1959, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di caratteri distributivi degli edifici in aggiunta a quelli indicati, per l'Istituto universitario di architettura di Venezia, nell'art. 5 del regio decreto 3 settembre 1936, n. 1886, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione e l'atto aggiuntivo non siano rinnovati alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essi previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per gli Enti finanziatori di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione e dall'atto aggiuntivo verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960

Atti del Governo, registro n. 123, foglio n. 41. — VILLA

Repertorio n. 3

Istituto universitario di architettura di Venezia

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « caratteri distributivi degli edifici » nell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1958 (millenovecentocinquantotto) e questo giorno 19 (diciannove) del mese di luglio, in Venezia, nella sala della Direzione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, San Trovaso anagr. n. 1012, davanti a me, dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908, ed ivi domiciliato, funzionario delegato con decreto direttoriale in data 30 novembre 1954 a redigere e ricevere gli atti e contratti in forma pubblico-amministrativa che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti, col mio consenso, rinunciato, sono comparsi personalmente i signori:

prof. Giuseppe Samonà, nato a Palermo l'8 aprile 1898 e domiciliato a Venezia presso la Direzione di questo Istituto, nella sua qualità di direttore e legale rappresentante del medesimo, autorizzato a stipulare il presente atto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione in data 16 luglio 1957, che in estratto autentico si allega a questo atto, quale parte integrante, sotto la lettera *A*;

dott. Piero Lecis, nato a Villasalto (Cagliari) il 1° dicembre 1902 e domiciliato a Venezia nella sua qualità di direttore dello stabilimento di Porto Marghera della Società anonima Montecatini con sede in Milano, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di procura speciale rilasciatagli dal presidente del Comitato direttivo conte dott Carlo Faina, nato a Perugia il 12 ottobre 1894 e domiciliato a Milano, con atto autenticato nella firma in data 25 giugno 1958, che in originale si allega a questo atto, quale parte integrante, sotto la lettera *B*. Avvertesi che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata con deliberazione in data 18 novembre 1957 del Comitato direttivo della Società Montecatini, il quale, come risulta da certificato rilasciato dal Tribunale civile di Milano in data 4 dicembre 1957, è stato creato dal Consiglio di amministrazione della Società medesima con delibera del 5 aprile 1946 ed al quale quest'ultimo ha delegato tutti i propri poteri con delibera del 3 luglio 1946. Le tre predette deliberazioni in estratto autentico e il suddetto certificato in originale, si allegano al presente atto, quale parte integrante, sotto le lettere *C*, *D*, *E* ed *F*;

avv Ferruccio Ferrarin, nato a Thiene (Vicenza) il 26 marzo 1891 e domiciliato a Venezia, nella sua qualità di legale della Società per azioni Snia Viscosa con sede in Milano, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di mandato speciale rilasciatogli con atto autenticato nella firma in data 30 giugno 1958 dal presidente cav. del lav. dott. Franco Marinotti, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 5 giugno 1891 e domiciliato a Milano, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della predetta Società con deliberazione in data 21 marzo 1958. I suddetti delibera e mandato speciale, la prima in estratto autentico e il secondo in originale, si allegano a questo atto, quale parte integrante, sotto le lettere *G* e *H*;

ing. Francesco Boella, nato a Torino il 24 giugno 1901 e domiciliato a Venezia, nella sua qualità di direttore dello stabilimento Sezione vetri e coke di Porto Marghera della Società per azioni Vetrocoke con sede in Venezia, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di procura speciale rilasciatagli con atto autenticato nella firma in data 9 luglio 1958 dall'amministratore delegato e direttore generale ing. Biagio Beria, nato a Torino il 6 aprile 1889 ed ivi residente, debitamente autorizzato a stipulare la presente convenzione dal Consiglio di amministrazione della predetta Società con deliberazione in data 30 marzo 1957. Le suddette delibera e procura speciale, la prima in estratto autentico e la seconda in originale, si allegano al presente atto, quale parte integrante, sotto le lettere *I* e *L*;

Premesso

a) che l'insegnamento di « caratteri distributivi degli edifici » è incluso, secondo il vigente ordinamento didattico, tra quelli fondamentali per il corso di laurea in architettura e rilevato che, a causa della esiguità del numero delle cattedre di ruolo assegnate organicamente all'Istituto universitario di architettura di Venezia, l'insegnamento della predetta disciplina viene impartito per incarico ed è escluso dalla possibilità di elevazione a cattedra di ruolo, come lo meriterebbe la importanza della materia ai fini di una più completa, profonda e specializzata preparazione nel campo tecnico dei giovani architetti;

b) che le Società Montecatini, Snia Viscosa, e Vetrocoke sono venute nella determinazione di assumere l'onere del finanziamento di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di « caratteri distributivi degli edifici » della Facoltà di architettura di Venezia e precisamente la Società Montecatini per il 50 % e le Società Snia Viscosa e Vetrocoke ciascuna per il 25 % dell'onere anzidetto;

c) che il Consiglio di Facoltà (allegato *M*) ed il Consiglio di amministrazione (allegato *A*) dell'Istituto universitario di architettura di Venezia hanno esaminato ed approvato, entro i limiti delle rispettive competenze, la proposta per la istituzione del predetto posto convenzionato di professore di ruolo, autorizzando il direttore dell'Istituto stesso alla stipulazione della presente convenzione;

Tutto ciò premesso

i predetti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione avuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, in aggiunta ai posti assegnati in organico all'Istituto medesimo, sarà istituito, ai sensi dell'art 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « caratteri distributivi degli edifici ».

Art. 2.

Le Società Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke assumono l'obbligo di finanziare il posto di ruolo di cui all'art. 1 della presente convenzione, per il 50 % della spesa relativa la Società Montecatini e per il 25 % ciascuna le Società Snia Viscosa e Vetrocoke.

A tal fine le predette Società si impegnano di corrispondere annualmente all'Istituto universitario di architettura di Venezia, a decorrere dalla data di nomina del titolare della cattedra, rispettivamente la somma di L. 1.300.000 (unmilionetrecentomila) la Società Montecatini e la somma di L. 650.000 (seicentocinquantamila) ciascuna le Società Snia Viscosa e Vetrocoke, per un ammontare complessivo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario.

Art. 3.

Le anzidette Società si obbligano inoltre a versare all'Istituto universitario di architettura di Venezia per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga di essa, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo, oltre a quanto indicato nel precedente art 2, le seguenti ulteriori somme annue: L. 260.000 (duecentosessantamila) la Società Montecatini e L. 130.000 (centotrentamila) ciascuna le Società Snia Viscosa e Vetrocoke per un ammontare complessivo di L. 520.000 (cinquecentoventimila), pari cioè al 20 % di quello di L. 2.600.000, indicato come spesa media annua prevista per un posto di professore di ruolo universitario, allo scopo di costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, nel caso in cui lo stesso abbia a cessare dal servizio entro o dopo i primi venti anni di durata della convenzione, maturando il diritto al trattamento medesimo.

Art. 4.

Le Società Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke si obbligano a versare all'Istituto universitario di architettura di Venezia le somme indicate nei precedenti articoli 2 e 3 entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 5.

Qualora, in seguito a variazione del trattamento economico spettante al titolare dell'istituendo posto derivante sia da progressione in carriera del titolare stesso, sia da miglioramenti economici disposti per legge a favore dei professori universitari, l'importo di L. 2.600.000, versato complessivamente dalle predette Società all'Istituto universitario di archi-

tettura di Venezia dovesse risultare inferiore alla somma che l'Istituto stesso è tenuto a rimborsare allo Stato, a norma di quanto disposto dal successivo art. 6, le predette Società si impegnano di versare all'Istituto nella proporzione del 50 % la Società Montecatini e del 25 % ciascuna le Società Snia Viscosa e Vetrocoke, la somma occorrente per integrare l'eventuale differenza, a decorrere dalla data nella quale si sarà determinato il maggior costo del mantenimento del posto.

Le anzidette Società si obbligano altresì ad aumentare ciascuna nelle proporzioni indicate nel comma precedente e con decorrenza dalla data di cui sopra, il contributo del 20 % fissato dall'art. 3 della presente convenzione, in relazione alle integrazioni che dovranno eventualmente apportarsi alla suindicata somma di L. 2.600.000.

Art. 6.

L'Istituto universitario di architettura di Venezia in esecuzione degli impegni assunti dalle Società finanziatrici, si obbliga:

a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente spettanti al titolare della cattedra di caratteri distributivi degli edifici, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro;

b) a destinare a dotazione della cattedra di che trattasi la somma che rimanga disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera *a)*;

c) a versare annualmente allo Stato la somma di lire 520.000, che gli sarà corrisposta complessivamente dalle predette Società, in esecuzione e per gli effetti di cui all'art. 3 della presente convenzione, eventualmente maggiorata della somma indicata nel secondo comma dell'art. 5, con esonero dell'Istituto medesimo da ogni altro obbligo o responsabilità.

Art. 7.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti, con decorrenza dalla data di nomina del titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà tacitamente rinnovata per ulteriori successivi periodi di anni dieci, ove non sia denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 8.

La presente convenzione si intenderà decaduta:

a) se non venga rinnovata alla scadenza o alle successive scadenze di cui all'art. 7;

b) se non vengano aumentati i contributi secondo quanto disposto dall'art. 5, al verificarsi delle condizioni ivi previste;

c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualunque momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla convenzione medesima.

In tutti i tre casi anzidetti il posto di professore di ruolo di caratteri distributivi degli edifici s'intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 9.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, è esente da tassa di registro, a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Essa diverrà esecutiva allorchè sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, di cui ho dato lettura ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo approvano e lo sottoscrivono assieme a me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di 3 (tre) fogli scritti su dieci pagine intere e fin qui dell'undicesima.

F.to *Giuseppe Samonà*
F.to *Piero Lecis*
F.to *Ferruccio Ferrarin*
F.to *Francesco Boella*
F.to *Eugenio Dall'Armi*, ufficiale rogante.

Registrato a Venezia, Ufficio atti civili, addì 22 luglio 1958, n. 513, vol. 300 atti pubblici. Esatte lire *gratis*.

p. *Il direttore*: F.to GREGO Elena, vice procuratore

Repertorio n. 4

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Venezia addì 19 luglio 1958 fra le Società Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke e l'Istituto universitario di architettura di Venezia per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « caratteri distributivi degli edifici ».

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1959 (millenovecentocinquantanove) e questo giorno 15 (quindici) del mese di luglio, nella sala della Direzione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia (San Trovaso n. 1012), davanti a me dott. Eugenio Dall'Armi, nato a Venezia il 26 gennaio 1908 ed ivi domiciliato, funzionario dello Istituto, delegato con decreto direttoriale in data 30 novembre 1954 a redigere e ricevere gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa che si stipulano per conto e nell'interesse dell'Istituto medesimo, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del vigente regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, senza la assistenza di testimoni, avendovi le parti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi personalmente i signori:

prof. ing. arch. Giuseppe Samonà, nato a Palermo l'8 aprile 1898 e domiciliato a Venezia presso la Direzione dell'Istituto universitario di architettura, il quale interviene nella sua qualità di direttore dell'Istituto stesso e quindi di legale rappresentante di esso, debitamente autorizzato a stipulare il presente atto aggiuntivo dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione in data 25 febbraio 1959, che in estratto autentico si allega a questo atto sotto la lettera *A*;

dott. Piero Lecis, nato a Villasalto (Cagliari) il 1° dicembre 1902 e domiciliato a Venezia, il quale interviene nella sua qualità di direttore dello stabilimento di Porto Marghera della Società anonima Montecatini con sede in Milano, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di procura speciale rilasciatagli mediante atto autenticato nella firma in data 22 maggio 1959 dal presidente conte dott. Carlo Faina, nato a Perugia il 12 ottobre 1894 e domiciliato a Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Società anzidetta con deliberazione in data 4 febbraio 1959 a sottoscrivere il presente atto aggiuntivo, anche a mezzo di mandatario speciale da lui nominato. Le suddette procura speciale e delibera, la prima in originale e la seconda in estratto autentico, si allegano a questo atto sotto le lettere *B* e *C*;

avv. Ferruccio Ferrarin, nato a Thiene (Vicenza) il 26 marzo 1891 e domiciliato a Venezia, il quale interviene nella sua qualità di legale della Società per azioni Snia Viscosa con sede in Milano, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di mandato speciale rilasciatogli con atto autenticato nella firma in data 12 giugno 1959 dal presidente cav. del lav. dott. Franco Marinotti, nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 5 giugno 1891 e domiciliato a Milano, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Società anzidetta con deliberazione in data 12 febbraio 1959 a sottoscrivere il presente atto aggiuntivo, anche a mezzo di mandatario speciale da lui nominato. I suddetti mandato speciale e delibera, il primo in originale e la seconda in estratto autentico, si allegano a questo atto sotto le lettere *D* e *E*;

ing. Domirco Re, nato a Genova il 3 ottobre 1908 e domiciliato a Milano, il quale interviene nella sua qualità di direttore generale della Società per azioni Vetrocoke con sede in Venezia, in nome e per conto della Società stessa, in virtù di procura speciale rilasciatagli con atto autenticato nella firma in data 8 giugno 1959 dal presidente ing. Biagio Beria, nato a Torino il 6 aprile 1889 ed ivi domiciliato, debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Società anzidetta con deliberazione in data 27 marzo 1959 a sottoscrivere il presente atto aggiuntivo, anche a mezzo di mandatario speciale da lui nominato. Il suddetto atto di procura speciale in copia conforme all'originale, al quale è allegata, quale parte integrante di esso, la suindicata delibera, si allega a questo atto sotto la lettera *F*.

Premesso

a) che, mediante convenzione stipulata in data 19 luglio 1958, registrata all'Ufficio del registro di Venezia il 22 luglio 1958 al n. 513 atti pubblici, vol. 300, le Società Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke hanno assunto l'onere del finanzia-

mento di un posto convenzionato di professore di ruolo per l'insegnamento di « caratteri distributivi degli edifici » nell'Istituto universitario di architettura di Venezia, nelle proporzioni rispettive del 50 % la Società Montecatini e del 25 % ciascuna le Società Snia Viscosa e Vetrocoke, obbligandosi a corrispondere all'Istituto stesso per il mantenimento del posto anzidetto un contributo annuo complessivo di L. 2.600.000 (duemilioniseicentomila), nonchè quello complessivo di lire 520.000 (cinquecentoventimila) pari al 20 % del primo per la costituzione di un fondo speciale per l'eventuale trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare dell'istituendo posto;

b) che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera in data 5 dicembre 1958, n. 4866, inviata al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, ha fatto presente che il Dicastero del tesoro, nel dare il suo assenso all'iniziativa di istituire il predetto posto di professore di ruolo convenzionato, ha rappresentato la necessità che, in seguito all'applicazione della legge 18 marzo 1958, n. 311, i contributi annui complessivi dovuti dagli enti finanziatori siano elevati da lire 2.600.000 e lire 520.000 rispettivamente a lire 3.000.000 e lire 600.000;

c) che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, con deliberazione del 25 febbraio 1959 (allegato *A*) ha autorizzato il presidente ad intervenire per conto dell'Istituto stesso alla stipulazione del presente atto aggiuntivo e a sottoscriverlo nell'interesse di esso;

d) che i Consigli di amministrazione delle Società Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke, con deliberazioni rispettivamente del 4 febbraio 1959, 12 febbraio 1959 e 27 marzo 1959 (allegati *C*, *E* e *F*) hanno autorizzato i relativi presidenti a stipulare apposito atto aggiuntivo alla convenzione 19 luglio 1958, mediante il quale vengano modificati gli articoli 2 e 3 della convenzione medesima elevando i contributi complessivamente dovuti da lire 2.600.000 e lire 520.000 rispettivamente a lire 3.000.000 e lire 600.000;

Tutto ciò premesso

i predetti comparenti, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono certo, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo unico

Ferme restando tutte le altre clausole contenute nella convenzione stipulata addì 19 luglio 1958 con n. 513 atti pubblici, vol. 300, tra le Società Montecatini, Snia Viscosa e Vetrocoke e l'Istituto universitario di architettura di Venezia per l'istituzione di un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di « caratteri distributivi degli edifici » presso l'Istituto medesimo, gli enti finanziatori, a modifica degli articoli 2 e 3 della convenzione predetta, si obbligano a corrispondere annualmente all'Istituto universitario di architettura di Venezia per il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui trattasi rispettivamente: la somma di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) la Società Montecatini e la somma di lire 750.000 (settecentocinquantamila) ciascuna le Società Snia Viscosa e Vetrocoke, per un ammontare complessivo di lire 3.000.000 (tremilioni). Essi si obbligano altresì a corrispondere annualmente all'Istituto medesimo, ai fini della costituzione dello speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare dell'istituendo posto, rispettivamente: la somma di lire 300.000 (trecentomila) la Società Montecatini e la somma di lire 150.000 (centocinquantamila) ciascuna le Società Snia Viscosa e Vetrocoke, per un ammontare complessivo di lire 600.000 (seicentomila), pari cioè al 20 % di quello di lire 3.000.000, indicato come spesa media annua prevista per un posto di professore universitario di ruolo.

Il presente atto, stipulato nell'interesse dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, è esente dalla tassa di registro a termini dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Richiesto io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia, del quale ho dato lettura ai signori comparenti, che lo approvano dichiarandolo pienamente conforme alla volontà degli enti che rispettivamente rappresentano e pertanto lo sottoscrivono unitamente a me ufficiale rogante.

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà delle parti.

L'atto consta di 2 (due) fogli su 6 (sei) pagine intere e fin qui della settima.

F.to *Giuseppe Samonà*
F.to *Piero Lecis*
F.to *Ferruccio Ferrarin*
F.to *Domirco Re*
F.to *Eugenio Dall'Armi*, ufficiale rogante.

Registrato a Venezia, Ufficio atti civili, addì 16 luglio 1959, n. 213, vol. 305 atti pubblici. Esatte lire *gratis*.

Il direttore: F.to E. CASATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Coia del comune di Tarcento (Udine).

N. 1193. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 16 maggio 1959, integrato con prospetto senza data e con dichiarazione del 29 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Lorenzo M., in frazione Coia del comune di Tarcento (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1194.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Torre Annunziata (Napoli).

N. 1194. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 7 febbraio 1959, integrato con dichiarazione del 28 febbraio 1959, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, nel comune di Torre Annunziata (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1195.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di N. S. della Fiducia, in località Due Madonne della città di Bologna.

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bologna in data 21 novembre 1958, integrato con tre dichiarazioni datate 24 aprile, 6 e 8 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di N. S. della Fiducia, in località Due Madonne della città di Bologna, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1959, n. 1196.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione nel Capitolo Cattedrale di Andria (Bari) di sei Mansionariati.

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Andria in data 31 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 16 luglio 1959, col quale sono stati istituiti nel Capitolo Cattedrale di Andria (Bari), sei Mansionariati denominati: 1° « Sacro Cuore », 2° « Sacra Spina », 3° « SS. Crocifisso », 4° « Madonna di Lourdes », 5° « S. Giuseppe » e 6° « S. Pietro ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1960
Atti del Governo, registro n. 123, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1959.

Determinazione di retribuzioni medie convenzionali per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da aziende esercenti caffè, bars, buffets, ristoranti, della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6), ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 44, primo comma, 46 e 47, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, concernenti la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, le retribuzioni medie per il personale retribuito esclusivamente a percentuale dipendente da aziende esercenti caffè, bars, buffets, ristoranti, della provincia di Bologna, sono determinate nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1956.

Roma, addì 15 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

TABELLA *A*

Retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da aziende esercenti caffè, bars, buffets, della provincia di Bologna.

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI	
	1ª e 2ª classe	3ª e 4ª classe
1ª Categoria		
Uomini oltre 20 anni	50.000	45.000
Donne oltre 20 anni	45.000	40.500
Uomini dai 18 ai 20 anni	37.500	33.750
Donne dai 18 ai 20 anni	33.750	30.375
Uomini dai 16 ai 18 anni	25.000	22.500
Donne dai 16 ai 18 anni	22.500	20.250
2ª Categoria		
Uomini oltre 20 anni	45.000	40.500
Donne oltre 20 anni	40.500	36 450
Uomini dai 18 ai 20 anni	33.750	30 375
Donne dai 18 ai 20 anni	30.375	27.338
Uomini dai 16 ai 18 anni	22.500	20.250
Donne dai 16 ai 18 anni	20.250	18.225
3ª Categoria		
Uomini oltre 20 anni	40.500	36.450
Donne oltre 20 anni	36.450	32.805
Uomini dai 18 ai 20 anni	30.375	27.338
Donne dai 18 ai 20 anni	27.338	24.605
Uomini dai 16 ai 18 anni	20.250	18.225
Donne dai 16 ai 18 anni	18.225	16.403

Note: Le retribuzioni medie mensili, come sopra determinate, sono ragguagliate a 26 giornate lavorative e s'intendono comprensive dei ratei per gratifica natalizia e per festività.

Per i lavoratori che usufruiscono del vitto e dell'alloggio a carico dell'azienda, i salari convenzionali di cui alla presente tabella vanno maggiorati dei relativi valori convenzionali, fissati per la provincia con decreto Ministeriale.

Per le aziende poste in Comuni della provincia, i salari medi convenzionali di cui alla presente tabella, si intendono ridotti del 15 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

TABELLA *B*

Retribuzioni medie mensili per il personale retribuito a percentuale, dipendente da aziende esercenti ristoranti e trattorie della provincia di Bologna.

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI	
	1ª e 2ª classe	3ª e 4ª classe
1ª Categoria		
Uomini oltre 20 anni	52.000	46.800
Donne oltre 20 anni	44.200	39.780
Uomini dai 18 ai 20 anni	39.000	35.100
Donne dai 18 ai 20 anni	33.150	29.835
Uomini dai 16 ai 18 anni	26.000	23 400
Donne dai 16 ai 18 anni	22.100	19.890
2ª Categoria		
Uomini oltre 20 anni	46.800	42.120
Donne oltre 20 anni	39.780	35 802
Uomini dai 18 ai 20 anni	35 100	31.590
Donne dai 18 ai 20 anni	29.835	26.852
Uomini dai 16 ai 18 anni	23 400	21.060
Donne dai 16 ai 18 anni	19.890	17.901
3ª Categoria		
Uomini oltre 20 anni	42.120	37.908
Donne oltre 20 anni	35.802	32 222
Uomini dai 18 ai 20 anni	31.590	28.431
Donne dai 18 ai 20 anni	26.852	24.167
Uomini dai 16 ai 18 anni	21.060	18.954
Donne dai 16 ai 18 anni	17.901	16.111

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate, sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giorni e s'intendono comprensive dei ratei di gratifica natalizia e delle festività.

Per i lavoratori che usufruiscono del vitto e dell'alloggio a carico dell'azienda, i salari convenzionali di cui alla presente tabella vanno maggiorati dei relativi valori convenzionali, fissati per la provincia con decreto Ministeriale.

Per le aziende poste in Comuni della provincia, i salari medi convenzionali di cui alla presente tabella, si intendono ridotti del 15 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
ZACCAGNINI

(230)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 marzo 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati della industria della provincia di Roma;

Vista la nota n. 1/12240 del 16 novembre 1959, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma comunica che, la locale Unione sindacale di Roma e provincia (C.I.S.L.) ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante sig. Parsi Francesco con il sig. Castricini Filippo;

Decreta:

Il sig. Castricini Filippo è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Roma in sostituzione del sig. Parsi Francesco.

Roma, addì 21 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(232)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1959.

Sostituzione di un membro della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Macerata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale in data 9 luglio 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione di previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Macerata;

Vista la nota n. 28776 in data 7 novembre 1959, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Macerata comunica che, a seguito delle dimissioni del proprio rappresentante sig. Persichini Benedetto ha chiesto che a sostituirlo sia chiamato il dott. Alfonsi Ferdinando;

Decreta:

Il dott. Alfonsi Ferdinando è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Macerata in sostituzione del sig. Persichini Benedetto.

Roma, addì 21 dicembre 1959

Il Ministro: ZACCAGNINI

(233)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1959.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti la stazione radiotrasmittente a O.M. di Reggio Calabria della RAI-Radiotelevisione Italiana e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI Radiotelevisione Italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 27 ottobre 1959 con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano **dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti la stazione radiotrasmittente a O.M. di Reggio Cala-**

bria e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. Gli impianti costituenti la stazione radiotrasmittente a O. M. di Reggio Calabria della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono inoltre, dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento di detti impianti.

2. Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti la espropriazione della zona segnata in rosso nella planimetria allegata (all. 2).

3. Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 300 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 dicembre 1959

Il Ministro: SPATARO

(211)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1960.

Approvazione delle deliberazioni dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.) 8 maggio 1956 e 11 maggio 1957, concernenti l'estensione al proprio personale dei miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, concernenti la revisione, con effetto — rispettivamente — dal 1° novembre 1948 e dal 1° luglio 1949, del trattamento economico dei dipendenti statali;

Visti, in particolare, l'art. 9 della predetta legge n. 149 del 1949 e l'art. 12 della citata legge n. 130 del 1950, in base ai quali gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, sono autorizzati ad aggiornare, nei limiti dei miglioramenti risultanti per i dipendenti statali dall'applicazione delle leggi stesse, le misure degli stipendi, paghe e retribuzioni in vigore, rispettivamente, al 31 ottobre 1948 — derivanti dall'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e al 30 giugno 1949 — risultanti dall'applicazione della citata legge n. 149 del 1949, del proprio personale di grado o di categoria parificabile a norma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Viste le deliberazioni 8 maggio 1956 e 11 maggio 1957, adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, concernenti l'estensione, nei limiti e con le norme e le condizioni all'uopo rispettivamente stabiliti dalle suindicate leggi n. 149 del 1949 e n. 130 del 1950, al personale del predetto Ente, dei miglioramenti economici concessi con le medesime leggi ai dipendenti statali di grado o di categoria a cui tale personale è stato parificato;

Stante che, nei confronti del personale dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, è stata determinata, con decreto in data 12 maggio 1953, emanato dal Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il tesoro, la parificazione gerarchica di cui al disposto dell'art. 14 del suindicato decreto n. 722 del 1945;

Atteso che, con deliberazione adottata dall'Ente in data 22 aprile 1955 e approvata con decreto interministeriale 21 gennaio 1956, sono stati estesi al personale dell'Ente stesso i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Stante che l'Ente è a totale carico dello Stato e che, giusta quanto dichiarato nelle suindicate deliberazioni dell'8 maggio 1956 e 11 maggio 1957, è in condizioni di fronteggiare, anche in avvenire, con le ordinarie disponibilità del proprio bilancio, l'onere inerente alla estensione dei miglioramenti economici di cui alle deliberazioni medesime;

Atteso che le deliberazioni di cui trattasi devono essere — a norma delle citate leggi n. 149 del 1949 e n. 130 del 1950 — assoggettate alla approvazione del Ministro che esercita la vigilanza e la tutela sull'Ente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, mediante il quale l'E.N.A.P.I. è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela del Ministero dell'industria e del commercio;

Decreta:

Sono approvate le deliberazioni 8 maggio 1956 e 11 maggio 1957, adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie (E.N.A.P.I.), intese ad estendere, nei limiti in esse fissati e previa l'osservanza delle norme e delle condizioni all'uopo stabilite rispettivamente dalla legge 12 aprile 1949, n. 149, e dalla legge 11 aprile 1950, n. 130, al personale del predetto Ente, i miglioramenti economici concessi, con le leggi medesime, ai dipendenti statali di grado o di categoria cui tale personale è stato parificato.

Con i miglioramenti economici consentiti ai sensi del precedente comma, devono essere recuperati — previo conguaglio e trattenuta in unica soluzione della eventuale eccedenza — gli acconti che siano stati frattanto corrisposti al personale medesimo, a titolo di anticipazione dei predetti miglioramenti economici.

Roma, addì 2 gennaio 1960

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

(196)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.

Nomina del direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731, relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola »;

Vista la delibera in data 26 settembre 1959, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto precitato propone la nomina a direttore generale dell'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 18 dello statuto dell'Ente, dell'attuale consigliere amministratore gr. uff. Leonardo Paloscia;

Ritenuta la necessità di provvedere in tal senso in conformità al disposto dell'art. 24, primo comma, dello statuto stesso;

Delibera:

Il gr. uff. Leonardo Paloscia è nominato direttore generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ZACCAGNINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

(280)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1960.

Autorizzazione alla S.p.A. « Interfrigor » Organizzazione internazionale magazzini generali frigoriferi, ad istituire e gestire in Milano un magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 126, e le sue successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e la sua successiva modificazione;

Vista l'istanza con la quale la S.p.A. « Interfrigor » Organizzazione internazionale magazzini generali frigoriferi, avente sede in Milano, via Stelvio, 61, chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire in Milano, via Mecenate, 30/1, un magazzino generale pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;

Visti i documenti che corredano la predetta istanza ed in particolare la relazione tecnica, vistata dal competente Ufficio del Genio civile, sulla idoneità dei locali destinati al deposito delle merci e sulla loro regolare esecuzione in base a progetto precedentemente approvato;

Visto il parere favorevole espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con la deliberazione n. 910 del 15 ottobre 1958;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.A. « Interfrigor » Organizzazione internazionale magazzini generali frigoriferi, è autorizzata ad istituire e gestire in Milano, via Mecenate, 30/1, nei locali descritti nella relazione tecnica di cui alle premesse, un magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate.

Nella conduzione di detto magazzino la Società dovrà applicare le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con la deliberazione n. 910 del 15 ottobre 1958.

Art. 2.

L'ammontare della cauzione che la predetta Società dovrà prestare per l'esercizio del magazzino generale è determinata in L. 5.000.000 (cinque milioni), salvo successive variazioni.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1960

Il Ministro: COLOMBO

(243)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1960.

Norme per l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, con scadenza 1° aprile 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, concernente l'emissione di buoni del Tesoro novennali 5% a premi con scadenza 1° aprile 1969;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di emissione dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1969, emessi in forza del decreto-legge 19 gennaio 1960, n. 1, è stabilito, per le sottoscrizioni in contante, in lire cento per ogni cento lire di capitale nominale.

Per i versamenti in contante sarà corrisposto il rateo di interesse in ragione del 5% annuo sul capitale nominale sottoscritto, dal giorno dei versamenti stessi a tutto il 31 marzo 1960.

Art. 2.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% a premi 1960 nei buoni del Tesoro novennali 5% a premi di scadenza 1° aprile 1969 è effettuato alla pari. All'atto del rinnovo è anticipato il pagamento dell'ultima cedola di scadenza 1° aprile 1960.

Il termine utile per il rinnovo è fissato al 31 maggio 1960.

Art. 3.

Contemporaneamente al rinnovo è consentito chiedere il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

Art. 4.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%-1960 al portatore saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti; dovranno contenere l'indicazione dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro di ufficio dell'azienda di credito consorziata presso la quale si effettua l'operazione; l'azienda potrà apporre, in luogo della firma, il proprio timbro d'ufficio.

La Banca d'Italia e le aziende di credito consorziate, accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni I titoli raccolti dai consorziati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5%-1960 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate presso le filiali della Banca d'Italia anche tramite persone diverse dagli intestatari, comprese le aziende di credito. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia presso le competenti sezioni di Tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 6.

I versamenti alle sezioni di Tesoreria provinciale del contante e dei buoni del Tesoro novennali 5%-1960, al portatore e al nome, saranno eseguiti dalle filiali della Banca d'Italia nei termini fissati dalle convenzioni stipulate tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia medesima, quale presidente del Consorzio.

Le sezioni di Tesoreria provinciale, accettato il versamento del contante e dei buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore, ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 7.

La Banca d'Italia, quale presidente del Consorzio, indicherà alla Direzione generale del debito pubblico i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di Tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

I buoni del Tesoro novennali 5% a premi, di scadenza 1° aprile 1969, hanno il taglio unitario di lire 5.000 e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi, che possono comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando, per ciascun buono unitario, un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Art. 9.

Le cedole dei nuovi buoni al portatore saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 10.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore, potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'amministrazione ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salva diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe saranno osservate per il tramutamento di buoni al portatore in nominativi e viceversa, e per i trasferimenti di quelli nominativi.

Art. 11.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1969, sarà eseguito il 2 marzo di ciascun anno di durata dei buoni stessi a far tempo dal 1961, in una sala aperta al pubblico presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore 10, dalla Commissione istituita col decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 12.

Tutti gli atti e documenti comunque relativi alle operazioni di cui al presente decreto, nonchè gli atti relativi alla costituzione del Consorzio, i conti e la corrispondenza ad esso Consorzio relativi sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni dei nuovi titoli alle sezioni di Tesoreria provinciale e quelle da una ad altra filiale della Banca d'Italia, site o non in capoluoghi di provincia, sono effettuate in esenzione dalle tasse postali; analoga agevolazione si applica per i trasferimenti dei titoli versati per il rinnovo.

Saranno osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti all'Erario ed agli enti locali.

Art. 13.

Le sezioni di Tesoreria provinciale comprenderanno i buoni versati per il rinnovo, accompagnati da appositi elenchi, in separate contabilità e renderanno conto dei versamenti in contanti e del rateo d'interesse di cui al precedente articolo 1.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle norme da emanare dalle competenti Direzioni generali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1960

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1960
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 246. — FLAMMIA

(281)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 19 gennaio 1960:

Munari Rolando, notaio residente nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Rovereto, stesso distretto;

Tacchi Venturi Luigi, notaio residente nel comune di Sinopoli, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Orta Nova, distretto notarile di Foggia;

Cazzaniga Donesmondi Ferrante, notaio residente nel comune di Mogliano, distretto notarile di Macerata, è trasferito nel comune di Menaggio, distretto notarile di Como;

Manno Rodolfo, notaio residente nel comune di Barletta, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Arici Rinaldo, notaio residente nel comune di Arena, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Manerbio, distretto notarile di Brescia;

Spitaleri Scipione, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Adrano, distretto notarile di Catania;

Brugnoli Cesare, notaio residente nel comune di Carpino, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di Alessandria;

Stara Michele, notaio residente nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari;

Novello Giuseppe, notaio residente nel comune di Sanguinetto, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Piovene Rocchette, distretto notarile di Vicenza;

De Rosa Diego, notaio residente nel comune di Reggio nell'Emilia, è trasferito nel comune di Modena;

Anfossi Giambattista Secondo, notaio residente nel comune di Ceva, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Mondovì, stesso distretto;

d'Angelo Matteo, notaio residente nel comune di Serracapriola, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia;

Coccioli Mario, notaio residente nel comune di Borgo Valsugana, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Pergine Valsugana, stesso distretto;

Galeota Carlo, notaio residente nel comune di Paganica, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di L'Aquila;

Maglione Rosa Maria, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Macerata Campania, stesso distretto;

Holler Remo, notaio residente nel comune di Bergantino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Castelbaldo, distretto notarile di Padova;

Ersoch Massimo, notaio residente nel comune di Borgo a Mozzano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino;

Magnani Ignazio, notaio residente nel comune di Bondeno, distretto notarile di Ferrara, è trasferito nel comune di Ferrara;

Ghiretti Oscar, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Cividale del Friuli, stesso distretto;

Barsottelli Lorenzo, notaio residente nel comune di Camaiore, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Viareggio, stesso distretto;

Zito Elia, notaio residente nel comune di Pisa, è trasferito in Navacchio, frazione del comune di Cascina, distretto notarile di Pisa;

Raso Giovanni Battista, notaio residente nel comune di Asola, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di La Spezia;

Jandelli Paolo notaio residente nel comune di Montefiore dell'Aso, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di San Benedetto del Tronto, stesso distretto;

Simoni Mario, notaio. residente nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Viterbo;

Selli Serafino, notaio residente nel comune di Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo;

Gentile Enrico, notaio residente nel comune di Piazza Brembana, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Barbato Alfonso, notaio residente nel comune di Osio Sotto, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Orombelli Marco, notaio residente nel comune di Caprino Bergamasco, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Marinelli Paolo, notaio residente nel comune di Zogno, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Bergamo;

Pasolini Ugo, notaio residente nel comune di Villacidro, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari;

Tului Raimondo, notaio residente nel comune di Sanluri, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari;

Puxeddu Omero, notaio residente nel comune di Quartu Sant'Elena, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

(275)

Con decreto *Ministeriale del 19 gennaio 1960, il notaio* Locci Fernanda, trasferito alla sede di Cagliari con decreto Ministeriale 14 dicembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 detto, a seguito di riesame del relativo concorso, è stato nuovamente trasferito nella predetta sede di Cagliari.

(276)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 15

Corso dei cambi del 20 gennaio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	621,15	621,13	621,05	621,10	621,14	621,06	621,15	621,15	621,15
$ Can.	—	652 —	652 —	651,87	652,30	652,69	652 —	652,60	652,625	652,62
Fr. Sv.	—	143,61	143,62	143,65	143,60	143,60	143,59	143,60	143,61	143,61
Kr. D.	—	89,85	89,87	89,86	89,89	89,85	89,845	89,85	89,85	89,85
Kr. N.	—	86,84	86,86	86,84	86,85	86,84	86,835	86,77	86,84	86,85
Kr. Sv.	—	119,90	119,90	119,90	119,95	119,92	119,90	119,92	119,92	119,92
Fol.	—	164,62	164,63	164,59	164,60	164,66	164,59	164,65	164,68	164,65
Fr. B.	—	12,448	12,45	24,449	12,45	12,45	12,4478	12,43	12,45	12,445
Fr. Fr.	—	126,57	126,595	126,555	126,57	126,60	126,56	126,55	126,60	126,60
Lst.	—	1738,25	1738,20	1738,175	1738 —	1738,25	1738,25	1738,20	1738,25	1738,25
Dm. occ.	—	148,95	148,95	148,945	148,95	148,96	148,95	148,90	148,95	148,95
Scell. Austr.	—	23,89	23,895	23,895	23,85	23,90	23,8975	23,90	23,90	23,90

Media dei titoli del 20 gennaio 1960

Rendita 3,50 % 1906	72,725
Id. 3,50 % 1902	71,50
Id. 5 % 1935	104,35
Redimibile 3,50 % 1934	95,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,425
Id. 5 % 1936	99,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101 —
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,825

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 gennaio 1960

1 Dollaro USA	621,055
1 Dollaro canadese	651,937
1 Franco svizzero	143,597
1 Corona danese	89,852
1 Corona norvegese	86,837
1 Corona svedese	119,90
1 Fiorino olandese	164,59
1 Franco belga	12,449
1 Franco nuovo (N.F.)	126,557
1 Lira sterlina	1738,212
1 Marco germanico	148,947
1 Scellino austriaco	23,896

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale n. 5747/3651, in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti in data 14 dicembre 1959 registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 159) è stata definitivamente determinata in L. 7.352.692 (lire settemilionitrecentocinquantaduemilaseicentonovantadue), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Massa Marittima (Grosseto), della superficie di ettari 126.83.41, nei confronti della SOCIETA' IMMOBILIARE AGRICOLA FORESTALE, con sede in Milano, e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 1952, n. 2829, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 3).

A seguito dell'ordinanza prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224, emessa sulla base del presente avviso, una quota delle predette indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Gli interessi previsti dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennizzo di cui sopra, da corrispondersi anch'essi in titoli del prestito per la riforma fondiaria, saranno determinati in relazione alla decorrenza delle cedole annesse ai titoli afferenti alla indennità.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 40 del 17 febbraio 1959.

(94)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Grosseto

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1959, registro n. 53 Lavori pubblici, foglio n. 296, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Grosseto.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità allo originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(256)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1959, i poteri conferiti all'avv. dottor comm. Arnaldo Frailich, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto stomatologico italiano », con sede in Milano, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1959 al 29 febbraio 1960.

(172)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1959, i poteri conferiti al prof. dottor Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 31 dicembre 1959 al 30 giugno 1960.

(173)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1959, i poteri conferiti al rag. Aldo Lega, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Marchigiana », con sede in Vetralla (Viterbo), sono stati prorogati dal 31 dicembre 1959 al 31 marzo 1960.

(175)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 dicembre 1959, i poteri conferiti al dott. Leone Bisello, commissario governativo della Società cooperativa « Latteria sociale Euganea », con sede in Abano Terme (Padova), sono stati prorogati dal 31 dicembre 1959 al 31 marzo 1960.

(174)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica e in visione dalla data della sua pubblicazione (23 dicembre 1959) il Bollettino n. 1 della provincia di Latina contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

1. — Contratto collettivo di lavoro del 18 novembre 1955 per gli operai edili ed affini della provincia di Latina integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 dicembre 1954.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(226)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per conseguire l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della legge citata, che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare con proprio decreto la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola;

Decreta:

E' indetta per l'anno 1960 una sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale.

Le prove relative avranno luogo in tutte le circoscrizioni giudiziarie, sede di Procura della Repubblica, nel mese di marzo 1960.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1960
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 225. — BENNATI

(273)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad otto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35 dell'11 dicembre 1959, parte seconda, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 1° ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1959, registro n. 79, foglio n. 293, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esame ad otto posti di vice segretario del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile (tabella *G*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1957.

(236)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto n. 26380 Div. San. in data 20 giugno 1957, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 73 *bis* del 28 giugno 1957, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 per il decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1956, e costituita come appresso:

Presidente:

Rizzo dott. Antonio, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;
Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Smeraldi dott. Lorenzo, consigliere 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Reggio Calabria, 4 gennaio 1960

Il prefetto: TORRISI

(264)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio precedente decreto n. 26133 Div. San. in data 20 aprile 1959, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 64 del 18 aprile 1959, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario condotto vacante in questa Provincia al 30 novembre 1958;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854 per il decentramento dei servizi dell'A.C.I.S.;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1958, e costituita come appresso:

Presidente:

Rizzo dott. Antonio, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente in clinica medica veterinaria;
Martini prof. Igino, docente in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;
Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Smeraldi dott. Lorenzo, consigliere 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Reggio Calabria, 4 gennaio 1960

Il prefetto: TORRISI

(265)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo n. 21507/3 San. in data 19 maggio 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Lombardi dott. Michele, ispettore generale medico;
Antoniazzi prof. dott. Egidio, docente in patologia medica e primario medico dell'Ospedale civile S. Croce di Cuneo;
Barberis prof. dott. Leandro, docente in patologia chirurgica e primario chirurgo dell'Ospedale di Mondovì;
Torreri dott. Tancredi, medico condotto;

Segretario:

Giovannitti dott. Aldo, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 11 gennaio 1960

Il medico provinciale: LOMBARDI

(258)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1958.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i decreti del prefetto di Cuneo n. 21507/3 San. in data 19 maggio 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958, e n. 38311/3 San. in data 4 settembre 1959, apportante modifiche al precedente;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Labombarda dott. Vincenzo, medico provinciale superiore;
Marchisio dott. Vincenzo, primario ostetrico dell'Ospedale civile S. Croce di Cuneo;
Vecco dott. Giorgio, specialista in ostetricia e ginecologia;
Cattaneo Carla, ostetrica condotta.

Segretario:

Pasi dott. Sergio, consigliere di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Cuneo, addì 11 gennaio 1960

Il medico provinciale: LOMBARDI

(260)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto del prefetto di Cuneo n. 21507/3 San. in data 19 maggio 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1958;
Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei veterinari e delle Amministrazioni comunali interessate;
Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della Sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1958, è costituita come appresso:

Presidente:

Abbadessa dott. Renato, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Martini prof. dott. Igino, ispettore generale veterinario;
Bisbocci prof. dott. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. dott. Franco, ordinario di patologia medica e clinica medica veterinaria;
Bressi dott. Diego, veterinario condotto, Cuneo.

Segretario:

Calascibetta dott. Benedetto, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale.

Cuneo, addì 11 gennaio 1960

Il veterinario provinciale: FERRARI

(259)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 40828, Div. 3/S. del 20 ottobre 1959, con il quale veniva indetto pubblico concorso ad un posto di veterinario condotto presso il comune di Foggia;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di un posto di veterinario condotto presso il comune di Foggia, è costituito come appresso:

Presidente:

Alberico dott. Alessandro, vice prefetto.

Componenti:

Tasselli dott. Elio, veterinario provinciale;
Castagnoli prof. Benito, docente in malattie infettive, igiene e polizia sanitaria veterinaria;
Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;
Landi dott. Antonio, veterinario condotto.

Segretario:

De Stasio dott. Francesco Paolo, consigliere di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà la sua sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia.

Foggia, addì 16 gennaio 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(272)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia al 31 dicembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 60648 - Div. 3/S del 29 ottobre 1959, con il quale si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 dicembre 1958;
Considerato che il presidente della predetta Commissione dott. Ruggero Matteucci, vice prefetto, è stato trasferito ad altra sede;
Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

n sostituzione del dott. Ruggero Matteucci, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 31 dicembre 1958, il dottore Alessandro Alberico, vice prefetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Foggia.

Foggia, addì 14 gennaio 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(238)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FERRARA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1958.

IL VETERINARIO PROVINCIALE CAPO

Visto il decreto n. 24748 in data 21 luglio 1959 del Prefetto di Ferrara, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di due posti di veterinario condotto vacanti, al 30 novembre 1958, rispettivamente nel comune di Mesola e nel comune di Sant'Agostino;

Considerato che il vice prefetto dott. Francesco Caruso, presidente della Commissione predetta, è stato trasferito ad altra sede, e che, pertanto, occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1255;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento sui concorsi sanitari 11 marzo 1935, n. 281, modificati con l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 maggio 1955, n. 854;

Visti l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296, la circolare n. 22003/I/L in data 28 novembre 1959 del Ministero dell'interno e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

Il decreto prefettizio di cui alle premesse è parzialmente modificato nel senso che il vice prefetto dott. Francesco Caruso, trasferito ad altra sede, è sostituito, nell'incarico di presidente della Commissione giudicatrice del concorso suindicato, dal vice prefetto dott. Agostino Fazzutti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale capo di Ferrara.

Ferrara, 13 gennaio 1960

Il veterinario provinciale capo: CAROBENE

(239)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1960, n. 28, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Viste le preferenze di sede indicate dai partecipanti al concorso, dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitario condotto, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e la circolare n. 100.1.884 in data 30 novembre 1959 del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati, primi classificati al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1957, sono proclamati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascun nominativo indicate:

1) Quercioli dott. Vincenzo, nato il 28 aprile 1910: condotta di Montalcino (capoluogo);

2) Scarponi dott. Ezio, nato il 26 aprile 1924: condotta di Montepulciano (capoluogo);

3) Bianchi Bandinelli dott. Bandinello, nato il 18 giugno 1912: condotta di Rapolano Terme (capoluogo);

4) Nardi dott. Alessandro, nato il 24 novembre 1923: condotta di Sarteano (seconda condotta capoluogo);

5) Valenti dott. Pietro, nato il 2 gennaio 1926: condotta di Celle sul Rigo nel comune di San Casciano Bagni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei comuni di Montalcino, Montepulciano, Rapolano Terme, Sarteano e San Casciano Bagni.

Siena, addì 14 gennaio 1960

Il medico provinciale capo: VEZZOSO

(261)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 14069 del 4 giugno 1957, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1956;

Viste le designazioni dell'Ordine professionale dei medici di Siracusa e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 50 del regolamento sui concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Siracusa al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Martissa dott. Armando, vice prefetto.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;
Passalacqua dott. Nicola, primario ostetrico dell'Ospedale civile Umberto I di Siracusa;
Accardo dott. Corrado, specialista in ostetricia, primario medico dell'Ospedale Trigona di Noto;
Rosa Concetta, ostetrica condotta.

Segretario:

Maniscalco dott. Renzo, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà la sua sede in Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Siracusa.

Siracusa, addì 12 gennaio 1960

Il medico provinciale: LIGGERI

(237)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.